

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE**  
**"Amedeo Avogadro"**  
E  
**AMAG SpA**

\*\*\*

### **Premesso che**

- il Gruppo Amag è una holding a capitale pubblico che ha tra i suoi obiettivi l'erogazione di servizi di valorizzazione ambientale e la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti necessari per lo svolgimento di tali attività, anche tramite progetti innovativi di ricerca
- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ha tra i suoi fini istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, l'alta formazione nei settori della efficienza energetica, dell'ambiente, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per l'accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi e delle indagini socio economiche relative allo sviluppo e alla mobilità sostenibile

### **Riconosciuta**

- da parte dell'AMAG SPA e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" l'opportunità di dare impulso a tali attività utilizzando sinergicamente le reciproche risorse

### **Tra**

AMAG SPA, con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18, C.F.01830160063, nella persona del Presidente Paolo Arrobbio, nato a Casale Monferrato (AL) il 30/04/54

### **E**

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (in seguito denominata Università del Piemonte Orientale), con sede in Vercelli, via Duomo 6, C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 03.07.1954

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1**

È stipulato un accordo di collaborazione non oneroso tra AMAG Alessandria e l'Università del Piemonte Orientale per lo svolgimento di iniziative comuni tese a favorire le attività reciproche.

Le parti infatti convengono sull'opportunità di attivare in sinergia progetti ed iniziative congiunte nonché interventi comuni finalizzati ai rispettivi scopi istituzionali nei settori della efficienza energetica, dell'ambiente, della sostenibilità, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per l'accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi, infrastruttura smart city e delle indagini socio economiche relative alla mobilità sostenibile.

In particolare le parti convengono sull'opportunità di promuovere e coordinare, in via non esclusiva, in partenariato lo sviluppo di iniziative in settori avanzati, l'avvio di progetti di ricerca, la realizzazione di attività didattiche verso studenti dei corsi di laurea o di dottorato, l'attività di formazione nei confronti delle imprese e di altri soggetti, la partecipazione a bandi europei.

Le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici accordi tra le parti (l'AMAG e i singoli Dipartimenti dell'Università) in sintonia con i principi stabiliti nella presente convenzione.

## **ART. 2**

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda AMAG Alessandria, al Presidente o ad un suo delegato e per quanto riguarda l'Università del Piemonte Orientale al Rettore o ad un suo delegato.

## **ART.3**

L'Università del Piemonte Orientale e AMAG Alessandria si impegnano a menzionare reciprocamente l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione.

Le Parti si impegnano comunque a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione.

## **ART. 4**

L'Università del Piemonte Orientale e AMAG Alessandria garantiscono nei confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell'altro ente, idonee coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile.

Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell'altro ente è tenuto ad adeguarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

## **ART. 5**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo ma, in ogni caso, eleggono per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino.

## **ART. 6**

Il presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di due anni, rinnovabile previo accordo tra le parti.

La convenzione può essere disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

Il Presidente  
Paolo Arrobbio

Il Rettore dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"  
Prof. Gian Carlo Avanzi

Vercelli, ...